

## FOGLIO INFORMATIVO

### DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI DEDICATI AI MINORI DI ETÀ

#### INFORMAZIONI SUL PRESTITO

##### Emittente

Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito, "CDP S.p.A."). Sede legale: Via Goito, 4 - 00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 4.051.143.264,00 interamente versato.

Sito Internet [www.cdp.it](http://www.cdp.it)

Long-Term Rating BBB/Baa2/BBB/A- (da Standard & Poor's, Moody's, Fitch e Scope)

##### Collocatore

Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma. Iscrizione a REA n. 842633. Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00.

Sito internet [www.poste.it](http://www.poste.it)

Servizio Clienti 800 00 33 22

##### Disciplina del prestito

Il Garante dell'emissione è lo Stato italiano ai sensi dell'art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e riportati sul sito Internet dell'Emittente.

#### COS'È IL BUONO FRUTTIFERO POSTALE

Il buono fruttifero postale è un prodotto finanziario nominativo (di seguito, buono) emesso dalla CDP S.p.A., collocato per il tramite di Poste Italiane S.p.A. e rimborsabile a vista, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Il buono può essere sottoscritto e rimborsato in tutti gli uffici postali, senza costi né commissioni fatta eccezione per gli oneri di natura fiscale come specificato di seguito e può essere rappresentato sia da documento cartaceo (di seguito, buono cartaceo) che da registrazioni contabili (di seguito, buono dematerializzato).

#### PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipologia</b>                 | Il buono fruttifero postale dedicato ai minori di età (di seguito "buoni dedicati ai minori") ha una durata massima variabile in funzione dell'età dell'intestatario alla data di sottoscrizione, determinata dall'intervallo di tempo intercorrente tra la data di sottoscrizione e la data di compimento del 18° anno del minore.                                                                                                                                                                      |
| <b>Emissione</b>                 | I buoni dedicati ai minori sono emessi da CDP S.p.A. su base giornaliera per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso i canali di vendita di Poste Italiane (c.d. emissione "a rubinetto").                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prezzo</b>                    | I buoni dedicati ai minori sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Intestazione</b>              | I buoni dedicati ai minori possono essere intestati esclusivamente a soggetti minori di età e non è consentita alcuna cointestazione. Non è consentita, inoltre, la sottoscrizione a favore di coloro che abbiano più di 16 anni e sei mesi di età, nonché a coloro che compiano 16 anni e sei mesi nel corso del mese in cui cade la data di sottoscrizione. I buoni dematerializzati recano la medesima intestazione del libretto di risparmio postale, necessario per la sottoscrizione degli stessi. |
| <b>Durata</b>                    | I buoni dedicati ai minori hanno una durata massima variabile in funzione dell'età dell'intestatario. Tale durata è determinata dall'intervallo di tempo intercorrente tra la data di sottoscrizione e la data di compimento del 18° anno del minore.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tagli e limiti di importo</b> | I buoni dedicati ai minori sono sottoscrivibili per tagli da 50 euro e multipli.<br>L'importo massimo di buoni dedicati ai minori sottoscrivibile, da parte di un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa, presso uno o più uffici postali e/o mediante sottoscrizione telematica, è pari ad 1.000.000 di euro.                                                                                                                                                                                  |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interessi</b>                             | <p>I buoni dedicati ai minori riconoscono un rendimento fisso crescente, in ragione del tempo trascorso dalla sottoscrizione. Alla scadenza naturale – fissata al compimento del 18° anno di età del minore – i buoni dedicati ai minori rimborsano un ammontare pari al valore nominale sottoscritto, moltiplicato per uno dei coefficienti da individuare in ragione del bimestre entro il quale il minore compie il 18° anno d'età, riportati nella Tabella A nella sezione successiva denominata “Condizioni Economiche”, unitamente al tasso effettivo di rendimento lordo e netto. Gli interessi sono calcolati in regime di capitalizzazione composta su base bimestrale. I buoni diventano infruttiferi dal giorno successivo al compimento del 18° anno di età del minore.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Modalità di sottoscrizione e rimborso</b> | <p>I buoni dedicati ai minori cartacei sono sottoscrivibili e rimborsabili presso tutti gli uffici postali. All'atto della sottoscrizione un esemplare delle “Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito”, unitamente alla relativa Scheda di Sintesi, sono consegnati al sottoscrittore.</p> <p>I buoni dematerializzati possono essere sottoscritti esclusivamente nell'ambito del Piano di Risparmio<sup>1</sup></p> <p>All'atto della sottoscrizione del Piano di Risparmio, un esemplare delle “Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito” unitamente alla relativa Scheda di Sintesi è consegnato al sottoscrittore.</p> <p>Le sottoscrizioni di buoni dematerializzati nell'ambito del Piano di Risparmio sono effettuate alle condizioni e nei termini vigenti per ciascuna emissione di buoni dedicati ai minori. I buoni dematerializzati sono rimborsati in linea capitale ed interessi alla loro scadenza tramite accredito sul libretto di risparmio postale utilizzato per la sottoscrizione.</p> <p>Nel caso in cui l'intestatario, al momento della richiesta di rimborso, risulti ancora minorenne, i buoni dedicati ai minori, conformemente alla previsione dell'art. 320, comma 4, del codice civile possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.</p> <p>Il rimborso anticipato dei buoni dedicati ai minori attribuisce il diritto alla restituzione del capitale sottoscritto e alla corresponsione degli interessi maturati alla data di richiesta di rimborso. Qualora i buoni dedicati ai minori siano rimborsati anticipatamente, i tassi di interesse nominali annui lordi applicati sono quelli relativi ai buoni ordinari, emessi nella medesima data di emissione dei buoni dedicati ai minori sottoscritti, ridotti dello 0,50% e comunque mai inferiori allo 0%. I Fogli informativi dei buoni ordinari emessi mensilmente sono disponibili sui siti internet <a href="http://www.cdp.it">www.cdp.it</a> e <a href="http://www.risparmiopostale.it">www.risparmiopostale.it</a> e riportano i tassi nominali annui lordi, i tassi effettivi di rendimento alla fine di ciascun periodo di possesso, nonché i coefficienti per la determinazione dell'importo lordo e netto riconosciuto in caso di rimborso anticipato. Non sono corrisposti interessi per i buoni dedicati ai minori rimborsati prima che siano trascorsi diciotto mesi dalla data di sottoscrizione.</p> |
| <b>Spese e Commissioni</b>                   | <p>Nessuna spesa e commissione è prevista per la sottoscrizione ed il rimborso dei buoni. La duplicazione del buono comporta il pagamento di € 1,55 per ogni buono indipendentemente dal valore nominale dello stesso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Regime Fiscale</b>                        | <p>Gli interessi fissi e gli altri proventi maturati sui buoni sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni sono esenti da imposta di successione. I buoni sono assoggettati ad imposta di bollo<sup>2</sup>. Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme.</p> <p>L'applicazione dell'imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei buoni rispetto alla loro scadenza naturale, può determinare un valore netto di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, ai risparmiatori sarà restituito l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. In ogni caso, il predetto importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 4 dicembre 2014.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Limiti alla circolazione</b>              | <p>I buoni non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale. I buoni non possono essere dati in pegno.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Termini di prescrizione</b>               | <p>I diritti dei titolari di buoni rappresentati da documenti cartacei nominativi si prescrivono trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo. Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali emessi a partire dal 14 aprile 2001, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 marzo di ogni anno e versati al fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge 266/2005, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

<sup>1</sup> Il Piano di Risparmio è il servizio offerto da Poste Italiane S.p.A. per l'acquisto in forma dematerializzata di buoni dedicati ai minori mediante un programma di sottoscrizioni periodiche per il quale è necessaria la titolarità di un libretto di risparmio postale avente la medesima intestazione dei buoni.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e ulteriormente modificati dall'art. 1 commi 581 e 582 della legge 147/2013

**TF118A180914**

**14 settembre 2018**

**Sottrazione, distruzione o  
smarrimento**

Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento dei buoni rappresentati da documenti cartacei si applicano le disposizioni della legge 30 luglio 1951, n. 948, tenuto conto che tutti gli adempimenti previsti dalla legge a carico dell'Emittente sono svolti da Poste Italiane S.p.A.

**Informazioni sui rischi  
dell'operazione**

I buoni dedicati ai minori non sono rimborsabili prima del compimento del 18° anno di età dell'intestatario se non in presenza di un provvedimento del giudice tutelare.

In caso di rimborso anticipato, i tassi d'interesse nominali annui lordi applicati sono quelli relativi ai buoni ordinari, emessi nella medesima data di emissione dei buoni dedicati ai minori sottoscritti, ridotti dello 0,50% e comunque mai inferiori allo 0%.

Non sono corrisposti interessi per i buoni dedicati ai minori rimborsati prima che siano trascorsi diciotto mesi dalla data di sottoscrizione.

Le sottoscrizioni di buoni dematerializzati nell'ambito del Piano di Risparmio sono effettuate alle condizioni e nei termini vigenti per ciascuna emissione di buoni dedicati ai minori.

I buoni dedicati ai minori non possono essere dati in pegno.

**La sottoscrizione dei buoni comporta la piena conoscenza e accettazione delle “Condizioni Generali di Contratto e del Regolamento del Prestito” e delle condizioni economiche relative alla specifica tipologia e/o serie di buoni sottoscritti, descritte nella Scheda di Sintesi.**

## COMUNICAZIONI

Le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei buoni vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito Internet [www.cdp.it](http://www.cdp.it).

Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A., nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

## RECLAMI

L'intestatario può avanzare reclamo a Poste Italiane, per qualunque questione derivante dalla presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle condizioni contrattuali che regolano il rapporto in essere, con una delle seguenti modalità:

- Posta ordinaria o Raccomandata indirizzata a Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta – Gestione Reclami - Viale Europa 190 - 00144 Roma;
- Fax trasmesso al numero 06.59580160;
- In tutti gli uffici postali, compilando la specifica “Lettera di reclamo per servizi BancoPosta”;
- Posta Elettronica Certificata indirizzata a [reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it](mailto:reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it);
- Sito internet di Poste Italiane S.p.A. compilando il modulo web “Lettera di reclamo per servizi BancoPosta”, disponibile su [www.poste.it](http://www.poste.it) seguendo il seguente percorso: “Assistenza – Reclami – Servizi Finanziari”.

Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi: (i) all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Poste Italiane; (ii) al Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di conciliazione. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), oppure chiedere a Poste Italiane. Resta fermo il diritto di Poste Italiane e del Cliente di sottoporre le controversie alla competente Autorità Giudiziaria una volta esaurito uno dei procedimenti di mediazione obbligatoria ex art. 5, D. Lgs. 28/2010, di cui ai precedenti punti i e ii.

TF118A180914

14 settembre 2018

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

Condizioni in vigore dal 14 settembre 2018

**TABELLA A**

| Coefficienti per la determinazione del valore di rimborso del buono al compimento del 18° anno di età del minore e relativi tassi di rendimento effettivi annui a scadenza (1) |                   |                  |            |                                                    |       |                                                            |                   |                  |            |                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------|-------|
| Data di compimento del 18° anno di età del minore compresa                                                                                                                     |                   | Coefficiente (2) |            | Tasso annuo effettivo di rendimento a scadenza (3) |       | Data di compimento del 18° anno di età del minore compresa |                   | Coefficiente (2) |            | Tasso annuo effettivo di rendimento a scadenza (3) |       |
| fra il                                                                                                                                                                         | e il              | lordo            | netto      | lordo                                              | netto | fra il                                                     | e il              | lordo            | netto      | lordo                                              | netto |
| 1 aprile 2020                                                                                                                                                                  | 31 maggio 2020    | 1.00901349       | 1.00788680 | 0.60%                                              | 0.53% | 1 giugno 2028                                              | 31 luglio 2028    | 1.21097449       | 1.18460268 | 2.00%                                              | 1.77% |
| 1 giugno 2020                                                                                                                                                                  | 31 luglio 2020    | 1.01001999       | 1.00876749 | 0.60%                                              | 0.53% | 1 agosto 2028                                              | 30 settembre 2028 | 1.22674171       | 1.19839899 | 2.10%                                              | 1.86% |
| 1 agosto 2020                                                                                                                                                                  | 30 settembre 2020 | 1.01102749       | 1.00964905 | 0.60%                                              | 0.53% | 1 ottobre 2028                                             | 30 novembre 2028  | 1.23099821       | 1.20212343 | 2.10%                                              | 1.86% |
| 1 ottobre 2020                                                                                                                                                                 | 30 novembre 2020  | 1.01203600       | 1.01053150 | 0.60%                                              | 0.53% | 1 dicembre 2028                                            | 31 gennaio 2029   | 1.23526948       | 1.20586079 | 2.10%                                              | 1.86% |
| 1 dicembre 2020                                                                                                                                                                | 31 gennaio 2021   | 1.01304552       | 1.01141483 | 0.60%                                              | 0.53% | 1 febbraio 2029                                            | 31 marzo 2029     | 1.23955557       | 1.20961112 | 2.10%                                              | 1.86% |
| 1 febbraio 2021                                                                                                                                                                | 31 marzo 2021     | 1.01405604       | 1.01229903 | 0.60%                                              | 0.53% | 1 aprile 2029                                              | 31 maggio 2029    | 1.24385653       | 1.21337447 | 2.10%                                              | 1.86% |
| 1 aprile 2021                                                                                                                                                                  | 31 maggio 2021    | 1.01506757       | 1.01318412 | 0.60%                                              | 0.53% | 1 giugno 2029                                              | 31 luglio 2029    | 1.24817242       | 1.21715087 | 2.10%                                              | 1.86% |
| 1 giugno 2021                                                                                                                                                                  | 31 luglio 2021    | 1.01608011       | 1.01407009 | 0.60%                                              | 0.53% | 1 agosto 2029                                              | 30 settembre 2029 | 1.26585717       | 1.23262502 | 2.20%                                              | 1.95% |
| 1 agosto 2021                                                                                                                                                                  | 30 settembre 2021 | 1.02139640       | 1.01872185 | 0.75%                                              | 0.66% | 1 ottobre 2029                                             | 30 novembre 2029  | 1.27045666       | 1.23664958 | 2.20%                                              | 1.95% |
| 1 ottobre 2021                                                                                                                                                                 | 30 novembre 2021  | 1.02266917       | 1.01983553 | 0.75%                                              | 0.66% | 1 dicembre 2029                                            | 31 gennaio 2030   | 1.27507286       | 1.24068876 | 2.20%                                              | 1.95% |
| 1 dicembre 2021                                                                                                                                                                | 31 gennaio 2022   | 1.02394353       | 1.02095059 | 0.75%                                              | 0.66% | 1 febbraio 2030                                            | 31 marzo 2030     | 1.27970584       | 1.24474261 | 2.20%                                              | 1.95% |
| 1 febbraio 2022                                                                                                                                                                | 31 marzo 2022     | 1.02521948       | 1.02206704 | 0.75%                                              | 0.66% | 1 aprile 2030                                              | 31 maggio 2030    | 1.28435565       | 1.24881120 | 2.20%                                              | 1.95% |
| 1 aprile 2022                                                                                                                                                                  | 31 maggio 2022    | 1.02649702       | 1.02318489 | 0.75%                                              | 0.66% | 1 giugno 2030                                              | 31 luglio 2030    | 1.28902236       | 1.25289457 | 2.20%                                              | 1.95% |
| 1 giugno 2022                                                                                                                                                                  | 31 luglio 2022    | 1.02777615       | 1.02430413 | 0.75%                                              | 0.66% | 1 agosto 2030                                              | 30 settembre 2030 | 1.30876498       | 1.27016936 | 2.30%                                              | 2.04% |
| 1 agosto 2022                                                                                                                                                                  | 30 settembre 2022 | 1.02905687       | 1.02542476 | 0.75%                                              | 0.66% | 1 ottobre 2030                                             | 30 novembre 2030  | 1.31373450       | 1.27451769 | 2.30%                                              | 2.04% |
| 1 ottobre 2022                                                                                                                                                                 | 30 novembre 2022  | 1.03033919       | 1.02654679 | 0.75%                                              | 0.66% | 1 dicembre 2030                                            | 31 gennaio 2031   | 1.31872289       | 1.27888253 | 2.30%                                              | 2.04% |
| 1 dicembre 2022                                                                                                                                                                | 31 gennaio 2023   | 1.03162311       | 1.02767022 | 0.75%                                              | 0.66% | 1 febbraio 2031                                            | 31 marzo 2031     | 1.32373022       | 1.28326394 | 2.30%                                              | 2.04% |
| 1 febbraio 2023                                                                                                                                                                | 31 marzo 2023     | 1.03290863       | 1.02879505 | 0.75%                                              | 0.66% | 1 aprile 2031                                              | 31 maggio 2031    | 1.32875656       | 1.28766199 | 2.30%                                              | 2.04% |
| 1 aprile 2023                                                                                                                                                                  | 31 maggio 2023    | 1.03419575       | 1.02992128 | 0.75%                                              | 0.66% | 1 giugno 2031                                              | 31 luglio 2031    | 1.33380199       | 1.29207674 | 2.30%                                              | 2.04% |
| 1 giugno 2023                                                                                                                                                                  | 31 luglio 2023    | 1.03548447       | 1.03104891 | 0.75%                                              | 0.66% | 1 agosto 2031                                              | 30 settembre 2031 | 1.34728881       | 1.30387771 | 2.35%                                              | 2.09% |
| 1 agosto 2023                                                                                                                                                                  | 30 settembre 2023 | 1.04926851       | 1.04310995 | 1.00%                                              | 0.88% | 1 ottobre 2031                                             | 30 novembre 2031  | 1.35251475       | 1.30845041 | 2.35%                                              | 2.09% |
| 1 ottobre 2023                                                                                                                                                                 | 30 novembre 2023  | 1.05101005       | 1.04463379 | 1.00%                                              | 0.88% | 1 dicembre 2031                                            | 31 gennaio 2032   | 1.35776097       | 1.31304084 | 2.35%                                              | 2.09% |
| 1 dicembre 2023                                                                                                                                                                | 31 gennaio 2024   | 1.05275448       | 1.04616017 | 1.00%                                              | 0.88% | 1 febbraio 2032                                            | 31 marzo 2032     | 1.36302753       | 1.31764909 | 2.35%                                              | 2.09% |
| 1 febbraio 2024                                                                                                                                                                | 31 marzo 2024     | 1.05450180       | 1.04768908 | 1.00%                                              | 0.88% | 1 aprile 2032                                              | 31 maggio 2032    | 1.36831452       | 1.32227520 | 2.35%                                              | 2.09% |
| 1 aprile 2024                                                                                                                                                                  | 31 maggio 2024    | 1.05625203       | 1.04922052 | 1.00%                                              | 0.88% | 1 giugno 2032                                              | 31 luglio 2032    | 1.37362201       | 1.32691926 | 2.35%                                              | 2.09% |
| 1 giugno 2024                                                                                                                                                                  | 31 luglio 2024    | 1.05800516       | 1.05075451 | 1.00%                                              | 0.88% | 1 agosto 2032                                              | 30 settembre 2032 | 1.40717077       | 1.35627442 | 2.50%                                              | 2.23% |
| 1 agosto 2024                                                                                                                                                                  | 30 settembre 2024 | 1.07515485       | 1.06576050 | 1.25%                                              | 1.10% | 1 ottobre 2032                                             | 30 novembre 2032  | 1.41297382       | 1.36135209 | 2.50%                                              | 2.23% |
| 1 ottobre 2024                                                                                                                                                                 | 30 novembre 2024  | 1.07738318       | 1.06771028 | 1.25%                                              | 1.10% | 1 dicembre 2032                                            | 31 gennaio 2033   | 1.41880081       | 1.36645070 | 2.50%                                              | 2.23% |
| 1 dicembre 2024                                                                                                                                                                | 31 gennaio 2025   | 1.07961613       | 1.06966411 | 1.25%                                              | 1.10% | 1 febbraio 2033                                            | 31 marzo 2033     | 1.42465182       | 1.37157034 | 2.50%                                              | 2.23% |
| 1 febbraio 2025                                                                                                                                                                | 31 marzo 2025     | 1.08185370       | 1.07162199 | 1.25%                                              | 1.10% | 1 aprile 2033                                              | 31 maggio 2033    | 1.43052696       | 1.37671109 | 2.50%                                              | 2.23% |
| 1 aprile 2025                                                                                                                                                                  | 31 maggio 2025    | 1.08409591       | 1.07358392 | 1.25%                                              | 1.10% | 1 giugno 2033                                              | 31 luglio 2033    | 1.43642634       | 1.38187304 | 2.50%                                              | 2.23% |
| 1 giugno 2025                                                                                                                                                                  | 31 luglio 2025    | 1.08634277       | 1.07554993 | 1.25%                                              | 1.10% | 1 agosto 2033                                              | 30 settembre 2033 | 1.44235004       | 1.38705628 | 2.50%                                              | 2.23% |
| 1 agosto 2025                                                                                                                                                                  | 30 settembre 2025 | 1.09966236       | 1.08720456 | 1.40%                                              | 1.23% | 1 ottobre 2033                                             | 30 novembre 2033  | 1.44829817       | 1.39226090 | 2.50%                                              | 2.23% |
| 1 ottobre 2025                                                                                                                                                                 | 30 novembre 2025  | 1.10221340       | 1.08943672 | 1.40%                                              | 1.23% | 1 dicembre 2033                                            | 31 gennaio 2034   | 1.45427083       | 1.39748697 | 2.50%                                              | 2.23% |
| 1 dicembre 2025                                                                                                                                                                | 31 gennaio 2026   | 1.10477035       | 1.09167406 | 1.40%                                              | 1.23% | 1 febbraio 2034                                            | 31 marzo 2034     | 1.46026812       | 1.40273460 | 2.50%                                              | 2.23% |
| 1 febbraio 2026                                                                                                                                                                | 31 marzo 2026     | 1.10733324       | 1.09391658 | 1.40%                                              | 1.23% | 1 aprile 2034                                              | 31 maggio 2034    | 1.46629014       | 1.40800387 | 2.50%                                              | 2.23% |
| 1 aprile 2026                                                                                                                                                                  | 31 maggio 2026    | 1.10990207       | 1.09616431 | 1.40%                                              | 1.23% | 1 giugno 2034                                              | 31 luglio 2034    | 1.47233699       | 1.41329487 | 2.50%                                              | 2.23% |
| 1 giugno 2026                                                                                                                                                                  | 31 luglio 2026    | 1.11247687       | 1.09841726 | 1.40%                                              | 1.23% | 1 agosto 2034                                              | 30 settembre 2034 | 1.47840879       | 1.41860769 | 2.50%                                              | 2.23% |
| 1 agosto 2026                                                                                                                                                                  | 30 settembre 2026 | 1.13240222       | 1.11585194 | 1.60%                                              | 1.41% | 1 ottobre 2034                                             | 30 novembre 2034  | 1.48450562       | 1.42394242 | 2.50%                                              | 2.23% |
| 1 ottobre 2026                                                                                                                                                                 | 30 novembre 2026  | 1.13540202       | 1.11847677 | 1.60%                                              | 1.41% | 1 dicembre 2034                                            | 31 gennaio 2035   | 1.49062760       | 1.42929915 | 2.50%                                              | 2.23% |
| 1 dicembre 2026                                                                                                                                                                | 31 gennaio 2027   | 1.13840977       | 1.12110855 | 1.60%                                              | 1.41% | 1 febbraio 2035                                            | 31 marzo 2035     | 1.49677482       | 1.43467797 | 2.50%                                              | 2.23% |
| 1 febbraio 2027                                                                                                                                                                | 31 marzo 2027     | 1.14142549       | 1.12374730 | 1.60%                                              | 1.41% | 1 aprile 2035                                              | 31 maggio 2035    | 1.50294739       | 1.44007897 | 2.50%                                              | 2.23% |
| 1 aprile 2027                                                                                                                                                                  | 31 maggio 2027    | 1.14444919       | 1.12639304 | 1.60%                                              | 1.41% | 1 giugno 2035                                              | 31 luglio 2035    | 1.50914542       | 1.44550224 | 2.50%                                              | 2.24% |
| 1 giugno 2027                                                                                                                                                                  | 31 luglio 2027    | 1.14748091       | 1.12904580 | 1.60%                                              | 1.41% | 1 agosto 2035                                              | 30 settembre 2035 | 1.54472496       | 1.56413434 | 3.00%                                              | 2.69% |
| 1 agosto 2027                                                                                                                                                                  | 30 settembre 2027 | 1.19115474       | 1.16726040 | 2.00%                                              | 1.77% | 1 ottobre 2035                                             | 30 novembre 2035  | 1.65284763       | 1.57124168 | 3.00%                                              | 2.69% |
| 1 ottobre 2027                                                                                                                                                                 | 30 novembre 2027  | 1.19509257       | 1.17070600 | 2.00%                                              | 1.77% | 1 dicembre 2035                                            | 31 gennaio 2036   | 1.66101402       | 1.57838412 | 3.00%                                              | 2.69% |
| 1 dicembre 2027                                                                                                                                                                | 31 gennaio 2028   | 1.19904341       | 1.17416299 | 2.00%                                              | 1.77% | 1 febbraio 2036                                            | 31 marzo 2036     | 1.66921352       | 1.58556183 | 3.00%                                              | 2.69% |
| 1 febbraio 2028                                                                                                                                                                | 31 marzo 2028     | 1.20300732       | 1.17763140 | 2.00%                                              | 1.77% | 1 aprile 2036                                              | 31 maggio 2036    | 1.67745714       | 1.59277500 | 3.00%                                              | 2.70% |
| 1 aprile 2028                                                                                                                                                                  | 31 maggio 2028    | 1.20698433       | 1.18111129 | 2.00%                                              | 1.77% | 1 giugno 2036                                              | 31 luglio 2036    | 1.68574147       | 1.60002378 | 3.00%                                              | 2.70% |
|                                                                                                                                                                                |                   |                  |            |                                                    |       | 1 agosto 2036                                              | N.A. (4)          | 1.69406671       | 1.60730837 | 3.00%                                              | 2.70% |

- (1) Il valore di rimborso si ottiene moltiplicando il valore nominale sottoscritto per uno dei coefficienti da individuare in ragione del bimestre entro il quale il minore compie il 18° anno d'età.
- (2) Coefficienti per la determinazione del valore di rimborso lordo e netto riconosciuto al compimento del 18° anno d'età del minore in funzione del bimestre in cui cade la data del 18° compleanno. I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale. I coefficienti netti sono calcolati considerando l'aliquota dell'imposta sostitutiva vigente alla data di redazione del presente Foglio Informativo.
- (3) Il tasso effettivo annuo di rendimento a scadenza, lordo e netto - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondando alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula  $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{360/n} - 1]$  dove n indica il numero di bimestri interi di possesso alla data di inizio-periodo di cui alla prima colonna.
- (4) I coefficienti lordi e netti sono da ritenersi validi anche in tutti i casi in cui il minore intestatario compia il 18° compleanno in data successiva a quella di inizio validità degli interessi.